

Messaggio

numero

6804

data

28 maggio 2013

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Legge sul sostegno alla cultura

I. CONSIDERAZIONI GENERALI E OBIETTIVI

1. Premessa

Il 26 febbraio 2007 una mozione inoltrata da alcuni granconsiglieri attirava l'attenzione sul fatto che il Canton Ticino non stabilisse *in maniera uniforme e organica come ottemperare al meglio al mandato costituzionale che chiede al Cantone di farsi promotore di cultura*, e perciò chiedeva al Consiglio di Stato di *studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura*¹.

Con risoluzione governativa n. 4659 del 30 agosto 2011 il Consiglio di Stato ha costituito un Gruppo di lavoro incaricato della preparazione di un documento preliminare in vista di dotare il Cantone di una legge sul sostegno alla cultura. Il termine per presentare il rapporto è stato fissato al mese di marzo 2012 considerato che dovesse integrare i seguenti elementi:

- *una valutazione delle legislazioni vigenti a livello cantonale e federale per la regolamentazione del settore culturale;*
- *l'elaborazione di alcune ipotesi di percorso che potessero essere adottate per disciplinare la materia.*

L'elaborazione di una prima analisi comparativa delle leggi cantonali è poi stata affidata (ris. gov. n. 5384 del 4 ottobre 2011) all'*Institut du fédéralisme* dell'Università di Friburgo. L'esame comparativo delle leggi cantonali ha prodotto un rapporto di sintesi consegnato il 25 novembre 2011 e le cui conclusioni sono riprese nel capitolo seguente².

2. Le leggi cantonali a confronto

Una prima analisi comparativa fra le legislazioni cantonali in materia culturale esalta, per così dire, il genio federalista che consente di trovare soluzioni diversissime per regolamentare la medesima materia.

In tutti i Cantoni si tratta infatti, in primo luogo, di regolamentare contributi, sovvenzioni, acquisizioni con risorse finanziarie che provengono essenzialmente dal budget ordinario dello Stato e dal Fondo Swisslos, con l'aggiunta per il Canton Grigioni e il Canton Ticino delle sovvenzioni federali per la difesa della lingua e della cultura italiana e del romancio.

¹ Chiara Orelli-Vassere, Manuele Bertoli, Marina Carobbio-Guscetti, mozione "*Studiare l'opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura*", 26 febbraio 2007

² Tutta la documentazione (sintesi analitica comparativa, scheda per cantone, legislazioni cantonali) è depositata presso l'Archivio di Stato e può essere richiesta in formato elettronico. Ovviamente l'analisi ha un taglio prevalentemente giuridico e non considera le implicazioni economiche, finanziarie e sociali delle leggi in vigore nei vari Cantoni.

Fra i Cantoni che dispongono di una legge specifica, alcuni regolano la materia con pochi articoli (Soletta 6, Zurigo 6, Zugo 6, Ginevra 6, Glarona 7, San Gallo 8, Appenzello Interno 9), altri con un discreto numero di articoli (Giura 19, Neuchâtel 18, Nidwaldo 22), altri ancora con un nutritissimo numero di articoli (Argovia 56, Vaud 46, Vallese 38).

Vi è poi un esiguo numero di Cantoni che non ha alcuna legge sulla cultura, come Ticino, Basilea Campagna, Svitto, Uri.

Al di là della differenza “quantitativa”, le legislazioni cantonali presentano evidenti analogie nelle procedure di finanziamento e nei criteri: ovunque il diritto alla sovvenzione non è automatico, un buon numero di Cantoni subordina i finanziamenti a una partecipazione di comuni e altri enti, praticamente tutti domandano come requisito per il finanziamento un legame diretto del richiedente con il territorio, pur ammettendo talvolta la possibilità di finanziamenti fuori cantone.

Il confronto intercantonale evidenzia in sintesi tre tipologie:

- vi sono Cantoni con leggi quadro succinte che rinviano per i vari settori al diritto speciale (leggi e regolamenti, ordinanze *ad hoc*);
- vi sono Cantoni che regolamentano nei dettagli le procedure e inglobano nella legge tutti gli istituti culturali,
- vi sono Cantoni che non hanno alcuna legge e si reggono solo su regolamenti settoriali.

Fra le tre tipologie indicate non si può stabilire una graduatoria di merito o di efficacia. Infatti il rapporto dell'*Institut du fédéralisme* (in seguito Rapporto Schmitt) evidenzia come vi siano Cantoni con leggi dettagliate, moderne e aggiornate (Argovia, ad esempio, possiede una legge che ingloba biblioteche, musei, archivi, beni culturali e fa riferimento a concetti e procedure aggiornate; il Canton Grigioni, a sua volta, incorpora nella legge la questione delle lingue, la biblioteca, gli archivi, le scuole di musica) e altri con leggi altrettanto dettagliate ma che danno l'impressione di complicarne il funzionamento, come nel caso di Appenzello Esterno. Sul versante opposto troviamo l'opzione di leggi succinte, alcune delle quali vecchie e superate (Soletta) e altre invece più incisive e moderne (Lucerna o Ginevra). D'altro canto il Rapporto Schmitt indica pure la presenza di Cantoni privi di una legge sulla cultura, ma che hanno saputo colmare la lacuna con leggi di settore o ordinanze puntuali (Basilea Campagna e Svitto).

3. La Confederazione e la promozione della cultura

Nel 1999, con la revisione totale della Costituzione federale, la promozione della cultura è diventata uno dei compiti espliciti della Confederazione. L'articolo 69 della Costituzione federale ha quindi consentito di eliminare il divario giuridico tra i principi costituzionali e la promozione della cultura praticata nella Confederazione³. Esso indica che il settore culturale compete ai Cantoni, che la Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare

³ La Confederazione prevedeva, mediante la Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana del 6 ottobre 1995, un sostegno fattivo ai Cantoni Ticino e Grigioni per la salvaguardia della loro lingua e la loro cultura italiana e romancia. Tali principi sono stati inoltre esplicitati nell'Ordinanza corrispondente del 26 giugno 1996. Secondo tale ordinanza (art 1) tali aiuti erano destinati a sostenere:

(a) le misure del Cantone: 1. nel settore dell'istruzione; 2. per un uso coerente delle sue lingue ufficiali; 3. per la salvaguardia e la promozione della sua identità linguistica e culturale;

(b) il sostegno a progetti di terzi aventi per scopo la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana;

(c) il sostegno a progetti di terzi che si occupano a livello scientifico della salvaguardia e dello sviluppo della lingua e cultura romancia e italiana.

È sulla base di tali disposizioni che il Cantone Ticino ha adattato il proprio Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione di lingua e cultura italiane del 10 novembre 1981; un regolamento che de facto stabilisce l'istituzione della Commissione culturale consultiva e delle sottocommissioni permanenti.

tramite la formazione e che nell'adempimento dei propri compiti tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

Fra gli obiettivi dichiarati vi è il rafforzamento del pluralismo culturale, la promozione della comprensione fra le comunità linguistiche e culturali, il consolidamento delle identità regionali, la coesione nazionale e la comprensione fra i popoli⁴.

Tali principi sono esplicitati nella Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione fra le unità linguistiche del 1° gennaio 2010 (Lling) e nella Legge federale sulla promozione della cultura dell'11 dicembre 2009 (LPCu), entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La determinazione della Confederazione a incrementare, attraverso queste leggi, la valorizzazione delle diversità culturali e a facilitare gli scambi fra regioni linguistiche, coltivando un dialogo culturale con Cantoni e Città, è ribadita nel Messaggio sulla cultura 2012-2015 approvato nella sessione autunnale 2011 delle Camere federali.

Ovviamente nell'elaborazione di una legge cantonale sul sostegno alla cultura bisogna tenere in debito conto sia i modelli di collaborazione enunciati a livello federale, sia le modalità di collaborazione assunte nella messa in esecuzione di tali modelli⁵.

Oltre alle normative già menzionate, vale qui la pena di ricordare che il 27 settembre 2012 popolo e Cantoni hanno approvato il nuovo articolo costituzionale sulla promozione della formazione musicale dei giovani.

4. La situazione ticinese

È indispensabile far precedere la descrizione dell'impegno assunto dal Cantone a favore della promozione culturale da alcune succinte indicazioni sui necessari approfondimenti che debbono far da fondamento a qualsiasi ipotesi di legge culturale.

La premessa è doverosa perché, se d'un canto si tratta di tener ben presenti le trasformazioni in atto in ogni Paese, evocate pure dalla nuova Legge federale sulla promozione della cultura, in primis l'urgenza di evitare che il multiculturalismo si traduca in una contrapposizione di culture, ma che al contrario diventi occasione di interculturalismo, ovvero sia di dialogo arricchente fra culture diverse, d'altro canto una ipotesi di legge sul sostegno alla cultura non può ignorare la particolare realtà del Ticino, che rappresenta la stragrande parte della minoranza linguistica e culturale italiana in seno alla Confederazione.

Tale realtà costringe il Cantone a definire un suo specifico ruolo di salvaguardia e di promozione dei valori dell'italianità, che è indispensabile richiamare nella legge assegnandogli il compito di farsi carico in forma programmatica e attiva, non demandata a terzi o semplicemente sostenuta, di iniziative volte ad affermare tale priorità, anche nella forma di un'operatività opportunamente estendibile oltre i confini cantonali.

Il richiamo a tale funzione identitaria è più che mai opportuno nella misura in cui l'immigrazione negli ultimi decenni ha portato a una mutazione sostanziale della demografia, in senso quantitativo ma anche culturale, con soggetti provenienti non più quasi esclusivamente dalla vicina Italia, ma anche da aree geografiche lontane e di altra cultura. In questo senso il processo di integrazione non va visto solamente dal lato economico e sociale, ma anche dal profilo culturale, predisponendo percorsi di integrazione centrati sui caratteri, sui valori, sul patrimonio dell'italianità.

A questo riguardo si può forse notare che la volontà di adattamento dell'insegnamento agli scenari aperti dalla globalizzazione e alle esigenze della realtà tecnologica ha prodotto un

⁴ Si rinvia al rapporto esplicativo sulla Legge federale concernente la promozione della cultura e sulla revisione totale della legge federale concernente la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, maggio 2005, dove questi principi sono esplicitati a più riprese.

⁵ Cfr. lettera del Consiglio di Stato all'Ufficio federale della cultura, a Pro Helvetia e alla deputazione ticinese alle Camere federali del 17 gennaio 2012, in cui si sollevano notevoli perplessità sull'interpretazione data da Pro Helvetia e dall'Ufficio federale della cultura ai disposti di legge.

deficit di presa di coscienza dei valori di cui storia e tradizione hanno arricchito il presente. Una minoranza come la nostra ha certamente il dovere di assecondare tali sviluppi, fondamentali per il progresso economico e sociale, senza tuttavia piegarsi all'omologazione e senza subire modelli livellanti, anzi puntando decisamente sul rafforzamento della comprensione e della valorizzazione delle diversità culturali. Di fronte a tali prospettive non prive di insidie è auspicabile consolidare ciò che ci distingue e ci innerva come minoranza.

Una chiara formulazione di legge deve in questo senso riconsiderare storicamente la condizione degli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra quando, escluse ovviamente certe forme deviate di strumentalizzazione del concetto di italianità, i valori della cultura italiana primeggiavano come motivi di orgogliosa affermazione nei rapporti confederali, rispetto alla situazione attuale, nella quale, accanto a insensibilità e indifferenza a livello nazionale, si registrano interventi che ostacolano la presenza della lingua e della cultura italiane nel contesto svizzero. La legge deve stimolare la responsabilità delle autorità politiche a un esame costante della situazione in una forma attiva, e non solo reattiva nei confronti di eventi particolari.

Ciò detto, aggiungiamo alcune considerazioni sull'impegno del Canton Ticino negli ultimi anni nel settore culturale.

Nel 1993 si stimava che in Ticino le spese per la cultura (musei, biblioteche, archivi, mostre, teatro, musica, cinema, patrimonio culturale) dei Comuni, del Cantone, della Confederazione, degli sponsor privati ammontasse a ca. 65 milioni di franchi, così ripartiti secondo l'ente finanziatore: 27,6 milioni Cantone, 18,9 milioni Comuni (di cui 11,4 Lugano), 1,6 milioni Confederazione, 16,8 milioni privati. Nel 2007 la spesa è stata calcolata in circa 80 milioni di franchi, importo che, tenuto conto dell'inflazione e dell'aumento demografico, equivale ad una cifra pro capite inalterata⁶.

Oggi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) assume la maggior parte delle spese per gli istituti culturali (ca. 20 milioni) e per le attività culturali (ca. 14,1 milioni, queste ultime coperte per il 70% dal Fondo Swisslos, il 10% dall'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiane, il 10% dai fondi del DECS, il 5% ciascuno dal Fondo Cinema e dal Fondo FilmPlus della Svizzera italiana).⁷

I campi di intervento sono grossomodo quelli previsti negli altri cantoni, come pure le fonti di finanziamento, con in più l'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione di lingua e cultura italiane. Centrale resta comunque, nel Ticino come altrove, il ruolo del Fondo Swisslos⁸.

Le attività, gli aiuti e i settori di intervento in ambito culturale sono definiti da una serie di norme e di disposizioni sparse, ma i due pilastri portanti sono rappresentati dal Regolamento del Fondo Swisslos, recentemente approvato ed entrato in vigore nel 2013, e dal Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura italiane, approvato dal Consiglio di Stato il 10 novembre 1981. Il primo precisa che scopo del Fondo Swisslos è *il finanziamento di progetti e attività culturali di importanza regionale e cantonale inerente alla produzione, valorizzazione e diffusione di opere appartenenti in particolare ai settori musica, teatro e danza, cinema / videoarte, belle arti / fotografia e ricerca scientifica (art. 2 e 6) e indica quali beneficiari associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino. Precisa inoltre che i contributi possono essere erogati unicamente per progetti e attività con una stretta*

⁶ Cfr. E. Venturelli, "Spesa e finanziamento della cultura in Ticino". In A.Ghiringhelli-E.Venturelli (a cura di), *Misura la cultura*, Atti del Convegno di Bellinzona, 25-26 marzo 2010, p. 132.

⁷ Cfr. Rapporto e consuntivo del Consiglio di Stato ticinese al dipartimento federale dell'interno sull'uso del sussidio della Confederazione al Cantone Ticino per la promozione della cultura e della sua lingua., 2012 e precedenti.

⁸ SKM Universität Basel, *Föderalistische Kulturförderung mit Lotteriegeldern: Zahlen, Praktiken, Tendenzen*, Zürich, 2011, pp 51-52.

attinenza con il Ticino, rispettivamente destinati a far conoscere la cultura ticinese negli altri Cantoni (art. 4 cpv. 1). L'aiuto finanziario è escluso quando si tratta di adempiere ad obblighi di enti di diritto pubblico (art. 4 cpv. 4).

Il secondo, oltre ad indicare lo scopo del contributo⁹, sancisce l'istituzione di una *commissione culturale* da parte del Consiglio di Stato e di sottocommissioni ad hoc istituite dal DECS.

Accanto a questi due regolamenti esiste poi una selva di disposizioni, regolamenti, leggi settoriali, convenzioni che prevedono oneri e compiti del Cantone nei settori più diversi¹⁰.

Da un profilo generale è utile rilevare come l'assenza di una legge sul suo sostegno non abbia impedito al Cantone Ticino di approfondire un particolare sforzo nella promozione della cultura in genere. In base a una statistica del 2002, che considera le spese dei Comuni e dei Cantoni esclusi i finanziamenti di Confederazione e privati, le spese pro capite per la cultura in Ticino ammontano a fr. 231.- per abitante, e ciò pone il Cantone all'8° rango fra quelli svizzeri¹¹.

Tenuto presente che nella graduatoria del reddito pro capite il Ticino nel 2002 si collocava al 23.mo rango, si tratta di un buon risultato, sicuro indicatore di una grande sensibilità verso il tema della cultura, che ovviamente fa il paio con i problemi della difesa del Ticino in quanto parte preponderante di una minoranza linguistica e culturale.

Tuttavia la cifra ticinese è da calibrare perché bisogna osservare che molti Cantoni con spese pro capite molto inferiori rispetto al Ticino possono facilmente usufruire dell'offerta dei cantoni limitrofi senza per questo doversi partecipare finanziariamente. Il Ticino, invece, costituisce anche in ambito culturale un caso a sé stante e coincide quasi per intero con la regione svizzera di lingua e cultura italiane. I dati esposti hanno quindi una funzione puramente orientativa, perché dati più attendibili dovrebbero risultare confrontando la realtà ticinese con quella di regioni culturalmente omogenee¹².

Se norme e regolamenti hanno consentito al Cantone di promuovere, anche in assenza di una legge sul sostegno alla cultura, una politica efficace in materia di contributi a eventi, a manifestazioni, a pubblicazioni, ad associazioni di carattere culturale (e non dimentichiamo le borse di studio biennali per esordienti e ricercatori avanzati), vanno comunque evidenziati alcuni punti deboli e meritevoli di menzione:

- il settore della promozione culturale è retto da una ridda di norme settoriali, che qualche volta risultano generiche e lacunose. Così, ad esempio, non esiste un regolamento interno che consenta di discernere con precisione i casi trattati in base a criteri oggettivi; pure il confine fra attività soggette a contributi ed escluse dal sostegno resta labile. Questa mancanza di disposizioni certe può generare inavvertitamente delle disparità di trattamento;

⁹ L'art. 1 recita che l'aiuto è destinato a sostenere la promozione della lingua e cultura italiana e precisa che il sussidio deve essere utilizzato per misure generali di salvaguardia e promozione della lingua italiana, per organizzazioni e istituzioni impegnate nella promozione della lingua e della cultura italiane e per l'attività editoriale. L'ordinanza federale sulle lingue del 4 giugno 2010 ribadisce le stesse finalità (art. 22) e precisa che per salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura italiane sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino "a. per il sostegno di programmi e progetti di ricerca in ambito scientifico". Vale la pena di soffermarsi su questo aspetto perché, sebbene i commenti all'ordinanza chiariscano che la ricerca in ambito scientifico fa riferimento a lavori inerenti alla lingua italiana e alla cultura italiana, il punto a. è stato interpretato diversamente, tanto da legittimare contributi a ricerche sicuramente meritevoli, ma che poco hanno a che vedere con l'obiettivo dichiarato della legge.

¹⁰ Cfr. Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo Regolamento del 6 aprile 2004; Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l'Orchestra della Svizzera Italiana del 5 novembre 1990; Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 e relativo Regolamento del 19 maggio 1993; Regolamento del Museo cantonale d'arte del 22 marzo 1989; Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974 e Regolamento del 1 luglio 1975; Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e relativo Regolamento di applicazione del 19 ottobre 2010; Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990; Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011; Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona, maggio-giugno 2009.

¹¹ Il Ticino è preceduto da Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel, Zugo, Zurigo, Glarona, Vaud. V. V. Elio Venturelli, cit, p. 129.

¹² Elio Venturelli, op. cit., p. 129.

- il dato più evidente è che l'assenza di una legge sul sostegno alla cultura ha impedito fino ad oggi di riflettere seriamente sul ruolo della cultura nella società, di definire e mettere in atto una politica culturale cantonale sulla base di orientamenti e priorità che tengano conto di tutti gli attori in presenza, a cominciare dal crescente peso assunto dalle cosiddette "zone metropolitane" meglio dette nel nostro caso zone urbane. L'assenza di una strategia del territorio che consideri con chiarezza il ruolo dei comuni e pure dei privati, con particolare attenzione ai cosiddetti "poli di eccellenza", costituisce indubbiamente un fattore di debolezza e talvolta di conflittualità. Ma soprattutto è mancata fino ad oggi una riflessione approfondita sul concetto di cultura. Se per cultura intendiamo, secondo la definizione UNESCO, *l'insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali e emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale*, possiamo ben capire le conseguenze di questa mancata riflessione in un Cantone alle prese non solo con i problemi legati alla multi etnicità e al fenomeno di *melting pot* che bene o male si accompagna alla globalizzazione in ogni Paese, ma anche con problemi di smarrimenti identitari, con timori e paure esasperati dalla particolare situazione del Ticino in seno alla Confederazione. In particolare una riflessione approfondita andrebbe condotta sul modo in cui si configura la cultura giovanile, tendente a uno svolgimento sempre più autonomo e indipendente, per non dire oppositivo, nei confronti della quale dovrebbe prevalere una doppia attenzione, al riconoscimento del suo distinto profilo e nel contempo a favorire una sua integrazione nel contesto generale, ricavandone spunto per affermare il principio della promozione delle nuove leve artistiche e culturali. Allo stesso titolo un peso significativo dovrebbe essere attribuito alla cultura popolare, non solo allo scopo di preservare un patrimonio seriamente minacciato di estinzione, ma soprattutto per non recidere ulteriormente radici ormai già seriamente compromesse con la realtà fondativa della nostra identità regionale. In tale contesto le iniziative di salvaguardia e di promozione dovrebbero implicare anche il principio della preservazione dell'integrità e dell'originalità del territorio e conseguentemente del patrimonio architettonico e artistico che l'ha caratterizzato nella storia.

Ne discende quindi che il Cantone, pur agendo efficacemente in alcuni settori, non ha mai avuto la possibilità e la capacità di elaborare una vera e propria strategia fondata su una forte progettualità. L'impressione è che gli interventi in materia culturale si traducano in una serie di provvedimenti scollegati che riducono la questione culturale alla gestione del presente senza una chiara conoscenza del passato e senza una visione proiettata nel futuro.

5. Le opzioni possibili

5.1 Confermare lo status quo

È l'opzione di coloro che ritengono che nel Ticino le cose funzionino bene con il dispositivo attuale. In effetti, come detto, non avendo mai trascurato l'importanza della cultura, il Cantone ha potuto elargire cifre importanti a favore di singoli progetti culturali.

Tuttavia questa impostazione presenta numerosi inconvenienti, il principale dei quali, oltre all'assenza di criteri oggettivi che possono condurre a disparità di trattamento, comunque non all'arbitrio, è che ci si limita ad amministrare l'esistente, senza un'autentica visione di politica culturale, senza un progetto a medio e lungo termine. Ciò può generare contenziosi, disuguaglianza di trattamento per la mancanza di criteri oggettivi, con il rischio di favorire valutazioni discrezionali.

Ma soprattutto la situazione attuale non consente di affrontare il grande problema, mai risolto, della necessaria collaborazione fra Cantone ed enti locali, con in primis il ruolo

delle aree cosiddette “metropolitane”. La questione della ripartizione degli oneri e delle competenze in ambito culturale, anche nel Ticino è oggi questione centrale e ineludibile.

5.2 Elaborare una legge che inglobi quanto oggi è contemplato in dispositivi diversi e settoriali

Una simile scelta implica l’elaborazione di una legge che, oltre a indicare i criteri di assegnazione dei contributi provenienti da diverse fonti (Cantone, aiuto federale, Fondo Swisslos) ed elargiti a enti, associazioni ecc., regoli pure il funzionamento degli istituti culturali cantonali. A titolo di esempio, citiamo il caso del Canton Argovia che con la sua legge del 31 marzo 2009 ha inteso indicare in 56 articoli i criteri di incoraggiamento e promozione della cultura, i compiti dell’Archivio di Stato, della Biblioteca cantonale, del Museo d’arte, della Collezione archeologica, mentre un capitolo intero è dedicato alla cura dei beni culturali e un altro all’archeologia.

Se il pregio di un tale approccio consiste nel tentativo di riunire sotto un unico cappello tutto quanto riguarda il settore culturale, vi sono però parecchie controindicazioni da tenere presenti. A parte la complessità e la difficoltà di elaborazione, vi è la constatazione che una simile legge comporterebbe tempi lunghissimi di realizzazione, ma soprattutto una rimessa in discussione di leggi settoriali di recente applicazione e buona efficacia¹³, oltre alla necessità di intervenire sistematicamente sulla normativa nel caso di cambiamento nella politica culturale dei singoli istituti e del rispettivo funzionamento.

5.3 Elaborare una legge quadro

Per propria natura una legge quadro in materia culturale si limita (e deve limitarsi) a fissare gli obiettivi e i principi cardine della politica culturale e demandare tutto il resto a leggi speciali e regolamenti settoriali. Con ciò si intendono i vari settori di intervento per quanto riguarda le modalità di incoraggiamento e promozione delle attività culturali, il funzionamento e la missione dei vari istituti cantonali (musei, biblioteche, archivi, centri culturali ecc.).

Una simile normativa si prefigge come obiettivo di dotare il Cantone di uno strumento che non si limiti ad amministrare il presente, ma che indichi orientamenti generali e priorità, strategie della politica culturale cantonale (obiettivi, modalità di collaborazione e di sussidiarietà con gli enti locali ecc.) che diano corpo a un approccio uniforme.

In altri termini, l’obiettivo di una tale impostazione è la definizione di una politica culturale cantonale coerente sull’insieme del territorio, attenta ai bisogni dei singoli settori, e in concertazione con gli enti locali e le aree urbane¹⁴.

Il primo grande vantaggio di questa soluzione consiste nel costringere finalmente a una riflessione approfondita sul concetto di cultura, riflessione che ci sembra di vitale importanza per il Cantone¹⁵.

¹³ Cfr elenco alla nota 9.

¹⁴ Sugli intenti che una simile opzione deve perseguire rinviamo alla lettura del documento ginevrino elaborato in vista della modifica della legislazione cantonale in materia che sposiamo per intero: *Commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi pour les arts et la culture, 16 avril 2010*. In particolare se ne condividono appieno le conclusioni in cui si introduce un concetto moderno e dinamico di cultura come elemento imprescindibile e ineludibile di consolidamento e maturazione della società civile: *Les arts et la culture sont nécessaires à notre qualité de vie, au développement harmonieux de notre société et au développement économique du canton. Ils s’adressent à tous, tout au long de la vie. Il créent du sens, du lien et nourrissent les échanges entre communautés. Ils offrent du plaisir, de l’émotion, du savoir et de la réflexion.*

Les arts et la culture contribuent à l’identité, à l’attrait et au rayonnement de notre société. Aussi est-il temps que le canton affirme son rôle en matière de culture, qu’il marque sa volonté de coordonner une politique cantonale avec les communes comme avec les acteurs culturels, et, enfin qu’il se dote des ressources nécessaires pour remplir ses fonctions.

¹⁵ Rinviamo a tale proposito alla citata definizione dell’UNESCO di cultura che bene riassume la complessità della tematica: *La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo*

6. La scelta preliminare

Il Consiglio di Stato ha preso atto del rapporto consegnato dallo speciale gruppo di lavoro nel marzo 2012. Esso ha aderito con convinzione alla terza opzione proposta e con il presente progetto sottopone all'esame del Gran Consiglio un disegno di *Legge sul sostegno alla cultura*, che prevede alcune innovazioni legislative importanti e consegna al Paese uno strumento in grado di sviluppare una politica culturale di forte progettualità e, in particolare, una condivisione degli intenti fra i diversi attori: Cantone, Comuni, enti terzi e privati.

II. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Alla procedura di consultazione promossa dal DECS e conclusasi a fine febbraio (con una proroga a metà marzo) hanno partecipato un'ottantina di interessati fra Comuni, partiti ed associazioni.

La maggioranza dei Comuni sostiene chiaramente l'utilità e l'opportunità di una legge sulla cultura e presenta osservazioni e proposte di modifica che in parte vengono accolte nel presente messaggio.

Un ridotto numero di Comuni vi si oppone, sostenendo che la situazione attuale è sufficiente alla gestione del settore culturale; lo fa tuttavia in diversi casi senza portare argomentazioni (in alcuni casi copiando semplicemente un suggerimento negativo formulato dall'Agenzia regionale di sviluppo del Luganese, peraltro non consultata).

Particolarmente interessanti sono le osservazioni dei poli di Lugano e Locarno, ma anche quelle di alcuni comuni minori come ad esempio Monte Carasso.

Nel loro complesso i Comuni che hanno risposto alla consultazione rappresentano circa 170'000 abitanti, 30'000 dei quali risiedono nei Comuni che si sono espressi in maniera critica.

Sul fronte comunale l'interrogativo principale verte sul ruolo e la composizione della ventilata Conferenza cantonale della cultura (da non confondere con l'esistente Commissione culturale consultiva). C'è chi teme un organismo farraginoso, chi ne paventa una composizione istituzionale e non professionale, chi vorrebbe affidare il compito a enti esterni come l'Università della Svizzera italiana, chi invece la ritiene indispensabile per il coinvolgimento di enti locali e periferie, chi infine sostiene che il ruolo dovrebbe venir svolto dal DECS, eventualmente in accordo con il Dipartimento del territorio per i monumenti storici e il prospettato Museo del Territorio.

Fra i suggerimenti, la promozione dell'identità regionale, la salvaguardia di lingua e cultura italiane, un'accresciuta sensibilità per i patrimoni locali e quelli immateriali, una miglior definizione dell'accreditamento, l'attenzione al settore archeo-paleontologico, la possibilità di finanziare anche eventi che si svolgono fuori cantone ecc.

Sul fronte dei partiti hanno partecipato alla consultazione il PLR, il PPD, il PS e i VERDI. Tutti si esprimono positivamente sull'opportunità di dotarsi d'una legge sulla cultura. La critica più rilevante viene dal Ppd, che dopo aver "salutato positivamente" il varo di una tale legge, esprime "forti dubbi" sulle modalità con cui viene presentata, poiché a suo dire rischierebbe di "appesantire le procedure decisionali". Ppd e Plr criticano, equivocando, la possibilità, peraltro esistente da molti anni, di erogare aiuti senza passare dalla Commissione culturale consultiva, quindi tenendo conto di altri criteri che non quelli esclusivamente di peso culturale del prodotto.

Il PLR chiede una “radiografia” del panorama culturale ticinese, invito che il messaggio recepisce annunciando un rapporto nel medio termine. Il PS plaude alla nuova legge osservando come finalmente il Cantone “stabilisca in maniera uniforme e organica come farsi promotore di cultura”. Indica la tutela dell’italiano come ambito da valorizzare e chiede di specificare i criteri di nomina di chi andrà a comporre la Conferenza cantonale della cultura.

Da parte loro i VERDI ticinesi, aderendo al progetto, sostengono la necessità di dotarsi di un “meccanismo di aiuto alle persone o agli enti non profit che si occupano di diffondere varie forme di cultura” anche alternativa.

Hanno inoltre presentato le loro osservazioni associazioni e istituzioni di carattere culturale e pure singole persone.

In generale la necessità di una legge sul sostegno alla cultura è condivisa quasi unanimemente da queste voci. Differenti riserve, con sfumature diverse a seconda dei settori di attività delle associazioni, sono state espresse sulla costituzione di una Conferenza cantonale e sul sistema di accreditamento. Per la maggior parte le preoccupazioni vertono sul timore di una eccessiva burocratizzazione o di una limitazione delle attività e competenze delle associazioni. Sia le riserve che i suggerimenti propositivi sono stati presi in considerazione nella revisione della proposta originale, volta a una maggior chiarezza nella presentazione di questi due elementi innovativi per la politica culturale ticinese. In particolare si è cercato di chiarire le differenze, peraltro nette, tra il ruolo della Conferenza cantonale della cultura e quello della Commissione culturale consultiva. Le osservazioni di quest’ultima sono pure state raccolte in una speciale seduta nella quale è stato riesaminato il disegno di legge risultante dalle modifiche suggerite dalla consultazione pubblica. In seguito alle considerazioni emerse in quella discussione sono stati ulteriormente perfezionati diversi articoli.

Riassumendo, per dare seguito a tutte le segnalazioni e suggerimenti sono diversi gli articoli del progetto che sono stati modificati rispetto al disegno originale. Inserendo ad esempio l’importanza della funzione educativa della cultura (art 1), rielaborando l’elenco degli ambiti di intervento e citando gli ambiti che non vengono toccati da questa legge (art. 2), perfezionando la definizione del ruolo degli enti pubblici e la distinzione dei compiti della Conferenza cantonale della cultura e della Commissione culturale consultiva (artt. 5, 6 e 7) e rielaborando le modalità previste per le forme di sostegno e di valutazione (artt. 9, 10 e 11).

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1 - Definizione

¹La cultura è l’espressione e la condivisione delle peculiarità intellettuali, materiali, spirituali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.

²La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.

Commento:

Al cpv. 1 si introduce un concetto chiaro di cultura rifacendosi alla definizione adottata dall’UNESCO, secondo cui “La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte o la

*letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze*¹⁶. A questa definizione di cultura, dal taglio anche identitario, si è peraltro ispirata la Confederazione nell'elaborazione della Legge federale sulla promozione della cultura. Essa è pure a fondamento del progetto di legge adottato dal Consiglio di Stato ginevrino l'11 gennaio 2012. Sostanzialmente questa definizione consente di esplicitare un'idea di cultura assai ampia che il Consiglio d'Europa ha sintetizzato in modo assai efficace per quanto riguarda il fine da perseguire. Per il Consiglio d'Europa "cultura è tutto ciò che permette all'individuo di confrontarsi con il proprio ambiente, con la società e con il patrimonio; tutto ciò che permette di migliorare la propria situazione e, nel caso, il cambiamento".

Al cpv. 2 si è inteso dapprima sottolineare il ruolo fondamentale nello sviluppo culturale della persona giocato dall'istruzione fornita dalla scuola, luogo di formazione intellettuale e critica dei cittadini. A esso si affianca pure il richiamo alla funzione educativa dei musei e del patrimonio culturale per agevolare e maturare conoscenze e comportamenti che producono fruizione consapevole e cittadinanza attiva, abituando il cittadino alla diversità delle espressioni¹⁷. Viene messo in rilievo anche il ruolo importante, e spesso sottaciuto, svolto dalle attività culturali e dalla cultura in generale nella vita economica e sociale di un Paese. A tal proposito sottolineiamo come uno studio del 2003 dimostri che le istituzioni culturali beneficiarie di contributi rappresentano un fattore economico importante che produce redditività indiretta e che genera posti di lavoro in dimensioni non trascurabili. Detto ciò, benché importanti, in questo contesto le considerazioni di carattere economico non sono ovviamente prevalenti rispetto al doveroso riconoscimento della cultura nella sua dimensione di fattore imprescindibile di arricchimento intellettuale e sociale nonché di promozione di sistemi di valori¹⁸.

Art. 2 - Scopo e campo d'applicazione

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.

³Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

Commento:

Il cpv. 1 esplicita l'oggetto della nuova legge. Promuovere la cultura significa prioritariamente promuovere tutte quelle manifestazioni che interrogano la società, la predispongono all'apertura, agevolando il confronto delle idee e incrementando il dialogo. In una società come la nostra, una errata visione della multiculturalità può diventare fonte di contrapposizioni violente, di lacerazioni sociali insanabili; ciò si dà quando il multiculturalismo si traduce nella giustapposizione di culture che si ignorano o si ostacolano a vicenda. Diventa fonte di straordinario arricchimento e di consolidamento della società quando la diversità culturale è intesa come interculturalismo, come messa in comune di culture diverse, come dialogo e confronto di idee, come apertura all'altro e valorizzazione della diversità. Con questa legge il Cantone si propone quindi, attraverso il sostegno a eventi di varia natura, di promuovere la riflessione e lo scambio fra pubblici diversi come condizione essenziale di coesione e

¹⁶ Rapporto finale della conferenza internazionale organizzata dall'UNESCO a Città del Messico, 26 luglio-6 agosto 1982.

¹⁷ Utilissimo, per mettere a fuoco l'argomento, il testo AAVV., Per l'educazione al patrimonio culturale, 22 tesi, Milano, 2008.

¹⁸ Cfr. Legge federale concernente la promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura LPCu). Revisione totale della Legge federale concernente la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia (Legge su Pro Helvetia, LPH). Rapporto esplicativo. Avamprogetto per la consultazione, maggio 2005. Sono riportate a p. 4 interessanti considerazioni sull'impatto economico della cultura.

consolidamento sociale¹⁹. Inoltre, con riferimento alla produzione artistica, se promossa in maniera adeguata essa potrà diventare un fattore di eccellenza grazie al quale il Cantone saprà distinguersi nel confronto con altre realtà svizzere e internazionali. In questo contesto il riferimento alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale appare fondamentale in quanto segna il nostro passato e fa la nostra storia. Noi parliamo infatti di patrimonio culturale quando maturiamo la consapevolezza dell'esistenza di un insieme organico di beni che, per la loro natura, sono profondamente radicati e integrati nel territorio che li ha generati, ne sono parte costitutiva, gli danno forma e identità. Vi è un filo diretto fra società civile e patrimonio culturale e ignorarlo significa interrompere la connessione con le nostre radici e rendere incomprensibile il presente.

Il cpv 2 elenca gli ambiti classici in cui si esplica la creazione artistica, dalla letteratura alle arti figurative, dalla musica al teatro e al cinema, dalle arti plastiche a quelle sceniche e via dicendo. In particolare va però posto in rilievo il riferimento alla scienza che consente di attirare l'attenzione sul rapporto fra la cosiddetta cultura umanistica e la cultura scientifica e allo stesso tempo sull'esigenza della comunicabilità fra le due culture per assecondare la nascita di nuove figure di intellettuali con una cultura umanistica consolidata ma allo stesso tempo in grado di capire i significati e gli obiettivi della scienza. Con ciò si pone fine all'emarginazione culturale della scienza e si propone un'idea di unitarietà del sapere che prefigura un "nuovo intellettuale" capace di inserire la riflessione a livello interdisciplinare. Nella dichiarazione dell'UNESCO che ha ispirato la nostra definizione si precisa infatti che "lo sviluppo globale della società esige delle politiche complementari nell'ambito della cultura, dell'educazione, della scienza e della comunicazione, con lo scopo di stabilire un equilibrio armonioso tra il progresso tecnico e l'elevazione intellettuale e morale dell'umanità"²⁰. L'accento all'insegnamento musicale, infine, permette di dare seguito, mediante questa legge, ai dettami costituzionali accolti dal corpo elettorale nel settembre 2012.

Con il cpv. 3 si intende precisare quanto già enunciato più sopra (cfr. nota 10), ossia che vari ambiti culturali, con particolare riferimento alla protezione dei beni culturali, ai musei, ad archivi e biblioteche, sono già disciplinati da disposizioni e norme specifiche.

Art. 3 - Libertà e accesso alla cultura

¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e la diversità culturale sul proprio territorio.

²Esso promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.

Commento:

La libertà di espressione di cui al cpv. 1 è garantita dalla Costituzione federale. Tuttavia è importante precisare in una norma cantonale che garantire le condizioni più favorevoli al libero sviluppo della creatività e delle attività culturali è un compito essenziale dello Stato.

Se il Ticino può vantare una notevole offerta culturale che va dai numerosi musei al Festival internazionale del film, all'Orchestra della Svizzera italiana, alle tante manifestazioni promosse sul territorio, è pur vero che una parte importante della popolazione ne resta esclusa, per varie ragioni. Quindi il Cantone ha il dovere di garantire non solo la continuità delle manifestazioni di qualità esistenti, ma anche di promuovere le condizioni affinché maturino altre opportunità che agevolino l'accesso più ampio possibile alla cultura da parte di tutti gli strati sociali. A questo si riferisce il cpv. 2.

¹⁹ Il filosofo Bertrand Russell sosteneva che "utilità e cultura, se esaminate con larghezza di vedute, sono molto meno incompatibili di quanto appaiano agli occhi degli accaniti sostenitori dell'una o dell'altra". Vedi di B. Russell, *Elogio dell'Ozio*, Milano, 1996 (1.a Ed. 1935), p. 33.

²⁰ *Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982.*

Art. 4 - Iniziativa culturale e sussidiarietà

¹L'iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.

²Nell'ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.

Commento:

Al cpv. 1 si ribadisce che la politica culturale del Cantone deve stimolare la creatività e il dibattito culturale e non farsi promotrice di orientamenti culturali. L'iniziativa in materia culturale compete quindi di principio ai singoli e ad associazioni pubbliche o private.

Il Cantone agevola i progetti culturali di qualità di Comuni, associazioni, cittadini. I contributi cantonali sono concepiti come interventi di sostegno a iniziative culturali dopo averne verificato il coinvolgimento dei vari attori (Comuni, enti pubblici e privati ecc.) sulla base del principio di sussidiarietà richiamato al cpv. 2.

Art. 5 - Ruolo degli enti pubblici

¹Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.

²A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.

Commento:

Al cpv. 1 si definisce il principio secondo cui la politica culturale del Cantone deve essere concertata sul territorio con i Comuni, con particolare riferimento alle aree urbane.

Come previsto al cpv. 2 lo strumento privilegiato di concertazione sarà costituito dalla Conferenza cantonale della cultura di cui all'art. 6.

Art. 6 - Conferenza cantonale della cultura

¹La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.

²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni urbani e dei Comuni periferici, per coordinare gli indirizzi delle politiche culturali dei vari enti pubblici e concordare una strategia comune.

³Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.

⁴La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

Commento:

Questa norma è stata rimaneggiata dopo la consultazione, poiché dal contenuto di alcune prese di posizione appariva chiaramente come il ruolo della conferenza non fosse stato compreso o fosse stato confuso con quello della Commissione culturale consultiva di cui si dirà in seguito.

La Conferenza cantonale della cultura sarà, nelle intenzioni del progetto di legge, un organismo strategico istituito per instaurare e stimolare un dialogo costante fra le collettività pubbliche e tra queste e gli artisti e i vari attori culturali. L'intento è di giungere, attraverso questo organismo, a un miglior coordinamento degli interventi nel settore, di procedere a una ripartizione delle competenze in questo ambito fra le collettività pubbliche e in definitiva di consolidare l'efficacia e l'efficienza delle politiche in materia culturale. La finalità ultima è quella

di proporre una strategia di promozione culturale concertata sull'insieme del territorio cantonale nel rispetto dell'autonomia di ogni entità.

La composizione della conferenza sarà definita nel regolamento di applicazione, ma i suoi membri saranno tutti espressione delle collettività pubbliche. Il coinvolgimento nei suoi lavori degli attori culturali permetterà un dialogo tra istituzioni e operatori che, nelle sue intenzioni, dovrebbe poter portare a un disegno coerente e unitario della gestione di questo delicato e importante ambito. La conferenza sarà pure il luogo dove il principio della sussidiarietà enunciato all'art. 5 troverà la forma più articolata e convincente grazie alla possibilità del dialogo diretto fra i vari attori.

Per tenere conto delle diversità e della complementarità tra i vari enti comunali, al cpv. 2 si è preferito distinguere tra rappresentanti dei Comuni urbani e dei Comuni periferici. Se l'offerta culturale che necessita di infrastrutture importanti (teatri, sale da concerto ecc.) tende a concentrarsi per evidenti ragioni nei centri urbani, è necessario tener conto dell'obiettivo di voler sostenere un'offerta culturale sull'intero territorio cantonale. Da qui una rappresentanza differenziata degli enti comunali, che permetta di considerare questa diversità in un quadro complessivo condiviso. La Conferenza cantonale della cultura si prefigge di creare le condizioni migliori per una politica culturale coerente e fortemente propositiva, ma nel rispetto delle singole autonomie e delle diverse espressioni culturali.

Per raggiungere gli obiettivi enunciati la Conferenza cantonale della cultura dovrà coinvolgere, oltre agli attori culturali di cui al cpv. 4, anche il mondo della scuola, dell'ambiente accademico (USI/SUPSI) e della RSI. Sempre secondo il cpv. 4 la Conferenza potrà avvalersi di studi e analisi puntuali in ambito culturale, che il regolamento di applicazione potrà demandare a enti come l'Osservatorio culturale ticinese o l'Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana.

Art. 7 - Commissione culturale consultiva

¹È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.

²Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 cpv. 3 della presente legge.

³Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali.

Commento:

La commissione culturale consultiva è attiva da molti anni sulla base del Regolamento sull'aiuto finanziario federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana del 10 novembre 1981 (artt. 7, 8 e 9). Qui essa trova una base legale più stabile, che consolida il suo ruolo relativo a tutti gli interventi culturali, non solo quelli finanziati con l'aiuto federale.

Differentemente dalla Conferenza cantonale della cultura, organismo strategico composto da rappresentanti degli enti pubblici, la Commissione culturale consultiva è composta di persone che attestano specifiche competenze in ambito culturale (cpv. 1), perché il suo ruolo è essenzialmente quello di esprimere dei giudizi di merito. Con la nuova legge le funzioni della commissione sono parzialmente ridefinite (cpv. 2) e saranno oggetto di puntuali precisazioni nel regolamento di applicazione.

Al cpv. 3 viene mantenuta la possibilità di far capo a commissioni settoriali, che fino ad oggi hanno dato buona prova di sé.

Art. 8 - Istituti e programmi culturali

¹Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.

²Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

Commento:

Gli istituti culturali del Cantone di cui al cpv. 1, che si prevede di elencare esaustivamente nel regolamento, sono disciplinati da una legge (biblioteche cantonali, Archivio di Stato, Centro di dialettologia ed etnografia, musei etnografici) o da norme d'esecuzione (Museo cantonale d'arte, Pinacoteca Züst) che ne indicano la missione. La gestione ordinaria, a parte il Centro di dialettologia e di etnografia che beneficia anche di contributi federali, è interamente a carico del Cantone e in genere, salvo casi molto particolari, tali istituti non hanno accesso ai contributi erogati tramite l'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana o il Fondo Swisslos. Per contro i programmi culturali a termine gestiti dal Cantone possono fruire dei contributi erogati attraverso l'aiuto federale o Swisslos.

Vi sono istituti culturali che per la specificità della loro attività svolgono un ruolo importante nella vita culturale del Paese e meritano quindi un appoggio riconosciuto da parte del Cantone. E' ad essi che si riferisce il cpv. 2. La norma prevede di elencarli esaustivamente nel regolamento d'applicazione, rafforzandone in questo modo il ruolo attivo in ambito culturale. I criteri per una partecipazione finanziaria al loro sostegno si fondano sull'eccellenza della produzione, la complementarità del singolo istituto rispetto agli istituti del Cantone, il contributo agli scambi culturali. Il presupposto per un sostegno agli istituti ritenuti meritori è ovviamente una definizione dettagliata della loro missione da concordare fra il Cantone, l'istituto interessato e le collettività pubbliche coinvolte.

Art. 9 - Salvaguardia e promozione della cultura e della lingua italiane

¹Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

²La realizzazione di tale compito si può concretizzare:

- a) con il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;
- b) con la promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l'identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;
- c) con il contributo finanziario ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;
- d) mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell'italianità è particolarmente auspicabile.

Commento:

Nel regolamento di applicazione verranno enumerati i programmi a termine attualmente attivi sul fronte della salvaguardia della lingua e cultura italiane: le borse di ricerca, la Collana Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana, la Collana Ticino ducale, l'Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana, l'Osservatorio culturale del Cantone Ticino, l'Osservatorio della vita politica regionale, il Lessico dei dialetti della Svizzera italiana, i Materiali e documenti ticinesi, la Documentazione regionale ticinese, il Servizio bibliografico della Svizzera italiana, la Storia del Ticino.

Art. 10 - Forme di sostegno alla cultura

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

- a) con l'accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;
- b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;

- c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l'istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;
- d) con l'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;
- e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;
- f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;
- g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.

Commento:

L'elencazione proposta riprende in larga misura il ventaglio di possibilità già oggi utilizzate, che qui sono sistematizzate. Il concetto di accreditamento proposto alla lett. a) si riferisce al giudizio di valore sulla qualità del progetto culturale proposto.

Art. 11 - Procedura di accreditamento

¹L'accREDITamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.

²Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.

³L'accREDITamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:

- a) nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti;
- b) nelle quali risalta il carattere d'urgenza o di opportunità.

Commento:

Secondo la norma, l'accREDITamento, ossia la valutazione della validità di un'istituzione o di un progetto, avverrà sulla base di considerazioni inerenti alla sua qualità, la sua originalità, il suo contributo agli scambi e alla diffusione culturale e la sua peculiarità. Il preavviso sarà proposto dalla Commissione culturale consultiva.

Con il cpv. 4 si è voluta mantenere la possibilità per le autorità competenti di adottare eccezionalmente decisioni a prescindere da un giudizio della Commissione culturale consultiva sulla base di considerazioni di diverso carattere (sociale, educativo, politico, regionale ecc.). L'utilizzo di questa possibilità deve mantenere un rigoroso carattere di eccezionalità.

Art. 12 - Sostegno diretto o indiretto cantonale

¹Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:

- a) del bilancio dello Stato;
- b) dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;
- c) del Fondo Swisslos;
- d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).

²Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.

³L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.

⁴Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.

⁵In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d'applicazione.

Commento:

Al cpv. 2 si precisa che di principio le iniziative a scopo di lucro non rientrano fra quelle da sostenere da parte del Cantone. La norma lascia comunque un certo margine di manovra permettendo di considerare iniziative a carattere principalmente culturale ma connesse anche con una dimensione commerciale, che evidentemente deve essere contenuta.

La destinazione dei proventi del Fondo Swisslos (cpv. 4) è disciplinata dal Regolamento di recente approvazione. La nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata elaborata tenendo conto delle esperienze maturate negli ultimi vent'anni e sulla base di una prassi, ormai consolidata, sviluppata in collaborazione con le varie commissioni consultive e con i servizi cantonali incaricati di preavvisare le richieste di contributo. Considerato il complesso delle varie fonti di finanziamento a sostegno della cultura, la somma annuale elargita ammonta a quasi 15 milioni di franchi.

Art. 13 - Acquisto e commissione d'opere d'arte

¹Nell'acquistare e commissionare opere d'arte giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.

²Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d'opere d'arte da definire con criteri di proporzionalità.

Commento:

Con questo articolo si intende sottolineare che compito del Cantone è di seguire la produzione artistica sul proprio territorio e di procedere all'acquisizione di opere d'arte secondo una interpretazione moderna di patrimonio culturale, inteso come insieme di beni e di valori in continua evoluzione, di cui le opere d'arte sono parte importante. Non si tratta di una novità, ma della ripresa nella nuova legge di concetti già contenuti nel Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974, che con l'adozione della nuova legge viene abrogato. Da rilevare che la tutela e la salvaguardia del patrimonio acquisito è parte integrante della missione del Museo cantonale d'arte.

Art. 14 - Principi procedurali

¹Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.

²I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l'oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.

³Il regolamento d'applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l'ottenimento dell'accREDITamento, l'obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

Commento:

In questa norma vengono definiti alcuni principi procedurali basilari, importanti se si tiene conto del fatto che per nessuna delle fonti di finanziamento di per sé esiste un diritto a ottenere un sostegno pubblico. Risulta quindi fondamentale, in un'ottica di trasparenza nella relazione tra promotori culturali e Cantone, chiamato a valutare i progetti e a decidere sull'entità del loro sostegno, definire il principio della decisione motivata e della possibilità di far capo a decisioni pluriennali.

Il cpv. 3 enuncia i principali contenuti del regolamento di applicazione.

Art. 15 - Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Commento:

La norma è usuale e non merita particolari commenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

¹Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Commento:

Anche questa norma è usuale. A dipendenza dei lavori del Gran Consiglio la nuova legge potrebbe entrare in vigore a inizio 2014 o durante questo anno civile, non appena sarà messo a punto il regolamento di applicazione.

Modifiche di leggi e abrogazioni

Con l'adozione della nuova legge si approfitta dell'occasione per alcune puntuali modifiche di leggi. Si tratta in particolare:

- degli art. 2 cpv. 2, 3 cpv. 2 e 6 della legge sul cinema del 9 novembre 2005: si tratta di tre piccole modifiche formali di testi non particolarmente felici;
- degli art. 4 della legge sul cinema del 9 novembre 2005 e 35 cpv. 1 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986: si tratta di modificare, semplificandolo, nelle due leggi il nome del Fondo cantonale per la cinematografia.

Viene invece abrogato formalmente il decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974 i cui contenuti essenziali sono integrati nel nuovo testo di legge.

IV. RELAZIONI CON LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

La Legge sul sostegno alla cultura proposta con il presente messaggio non comporta ripercussioni di ordine finanziario e amministrativo per il Cantone e per i Comuni ed è contemplata nella scheda n. 14 delle Linee direttive 2012-2015 "Coordinamento e sviluppo culturale". La costituzione della Commissione culturale consultiva e il processo di accreditamento non comportano in particolare maggiori oneri a carico dello Stato, come pure aumenti di personale.

V. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

L'adozione della nuova Legge sul sostegno alla cultura permette di trattare i seguenti atti parlamentari:

- la mozione presentata da Chiara Orelli e cofirmatari “studiare l’opportunità di una legge cantonale sulla promozione della cultura” del 26 febbraio 2007: la presente legge accoglie in sostanza l’atto parlamentare che può ritenersi evaso;
- l’iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Gianrico Corti e cofirmatari “per una base legale a sostegno delle scuole di musica in Ticino” del 9 novembre 2010: visto che l’insegnamento musicale sarà considerato nel quadro dell’applicazione della presente legge (cfr. art. 2 cpv. 2), l’atto parlamentare può dirsi sostanzialmente accolto nelle intenzioni espresse dagli iniziativaisti e può quindi ritenersi evaso. Con l’adozione del regolamento di applicazione saranno specificate le misure a sostegno di questo particolare insegnamento, tenuto conto anche del voto popolare positivo del 27 settembre 2012 che ha modificato la Costituzione federale proprio in tema di insegnamento della musica;
- l’iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli per il Gruppo dei Verdi “per ridare la vita alle Città - elaborazione di una legge cantonale sulla cultura” del 25 giugno 2012: l’atto parlamentare chiede a) di creare nelle nostre città degli spazi liberi, adeguati al luogo in cui ospitare ogni forma di espressione culturale, accessibili a chiunque e gratuiti, b) di sostenere economicamente gli spazi liberi nella misura in cui mantengono una buona offerta di eventi musicali e culturali e c) di favorire gli esercizi pubblici che offrono spazi per musica dal vivo e che sono punti di riferimento culturale per una città o una regione del Cantone. La nuova legge non si occupa di sostenere infrastrutture atte all’espressione artistica e culturale, da sempre competenza dei Comuni, ma senza dubbio il discorso sulle varie competenze, compresa quella degli spazi pubblici e aperti al pubblico e delle infrastrutture adeguati a questo scopo saranno oggetto di discussione nell’ambito della Conferenza cantonale della cultura di cui al nuovo testo legislativo. In questo senso il Consiglio di Stato chiede di respingere l’iniziativa.

VI. CONCLUSIONI

Il gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato era arrivato alla convinzione, poi condivisa dal Consiglio di Stato stesso, che una legge sul sostegno alla cultura fosse assolutamente necessaria per far fare alla vita culturale ticinese un decisivo passo avanti, principalmente poiché obbliga la politica a riflettere sul ruolo primario della cultura in tutti i suoi aspetti, in termini di coesione sociale, di formazione e educazione del cittadino, di crescita civile, di importanti ricadute anche sul piano economico. Questi aspetti sono oggi riconosciuti come di primaria importanza per uno sviluppo armonico di un qualsiasi Paese.

La consultazione ha confermato la validità degli obiettivi fissati, che mirano in primo luogo a promuovere le condizioni quadro per un sostegno efficace alle attività culturali e in secondo luogo a dare al Cantone strumenti più adeguati per la messa a punto di una politica culturale coerente che tenga conto del concorso di tutte le componenti, pubbliche e private.

La consultazione ha consentito di completare il progetto di legge, di renderlo più trasparente, di precisare i concetti espressi nel commento agli articoli e di trasformare le osservazioni critiche in punti di forza.

In particolare la legge introduce parecchie innovazioni per dare una nuova dinamica al settore culturale: precisa la politica culturale nell’ambito del sostegno agli istituti e ai

progetti culturali, proclama il principio della consultazione fra collettività pubbliche e attori culturali con particolare attenzione al rapporto fra aree urbane e zone periferiche e quindi impone al Cantone l'esigenza di una politica culturale coordinata sull'insieme del territorio. E ancora la legge puntualizza forme e condizioni di sostegno e di salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

Il cantone Ticino in un passato recente si è dotato di apprezzate leggi settoriali, sulle biblioteche, sull'archiviazione, sui beni culturali ecc., tuttavia non ha mai avuto una legge quadro in grado di orientare gli indirizzi, di coordinare gli interventi, di precisare gli obiettivi. Con il testo legale qui proposto si conseguono sicuramente questi obiettivi di razionalizzazione e di efficienza. Ma in particolare la legge risulta essere un tassello importante con cui si prende atto che il mondo reale oggi è sempre più fondato sui saperi, sull'intensità della conoscenza e sempre meno sull'intensità del lavoro. In altri termini dotarsi di una Legge sul sostegno alla cultura significa non solo assecondare la produzione creativa, ma pure incrementare e riconoscere il ruolo essenziale dell'educazione e della formazione e ovviamente della ricerca scientifica. Questa impostazione è stata largamente condivisa in sede di consultazione.

Questa legge vuole quindi dare un sostegno e un contributo a un progetto di sviluppo fondato sulla conoscenza, fare della cultura un vero e proprio motore di sviluppo sotto tutti i punti di vista. Per queste ragioni il Consiglio di Stato ne raccomanda l'adozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alla cultura

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 28 maggio 2013 n. 6804 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Capitolo primo - Generalità

Art. 1

Definizione

¹La cultura è l'espressione e la condivisione delle peculiarità intellettuali, materiali, spirituali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.

²La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.

Art. 2

Scopo e campo d'applicazione

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

²Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.

³Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

Art. 3

Libertà e accesso alla cultura

¹Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e la diversità culturale sul proprio territorio.

²Esso promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.

Art. 4

Iniziativa culturale e sussidiarietà

¹L'iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.

²Nell'ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.

Art. 5

Ruolo degli enti pubblici

¹Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.

²A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.

Capitolo secondo - Organismi

Art. 6

Conferenza cantonale della cultura

¹La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.

²La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all'anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni urbani e dei Comuni periferici, per coordinare gli indirizzi delle politiche culturali dei vari enti pubblici e concordare una strategia comune.

³Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.

⁴La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

Art. 7

Commissione culturale consultiva

¹È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.

²Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 cpv. 3 della presente legge.

³Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali.

Capitolo terzo - Compiti del Cantone

Art. 8

Istituti e programmi culturali

¹Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.

²Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

Art. 9

Salvaguardia e promozione della cultura e della lingua italiane

¹Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

²La realizzazione di tale compito si può concretizzare:

- a) con il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;
- b) con la promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l'identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;
- c) con il contributo finanziario ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;
- d) mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell'italianità è particolarmente auspicabile.

Art. 10

Forme di sostegno alla cultura

Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

- a) con l'accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;
- b) con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;
- c) con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l'istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;
- d) con l'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;
- e) con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;
- f) con il sostegno e l'acquisto di pubblicazioni;
- g) con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.

Art. 11

Procedura di accreditamento

¹L'accREDITamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.

²Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.

³L'accREDITamento di un'attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

⁴Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:

- a) nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti;
- b) nelle quali risalta il carattere d'urgenza o di opportunità.

Art. 12

Sostegno diretto o indiretto cantonale

¹Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:

- a) del bilancio dello Stato;
- b) dell'aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;
- c) del Fondo Swisslos;
- d) per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).

²Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.

³L'aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l'operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l'attività editoriale nella Svizzera italiana.

⁴Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.

⁵In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d'applicazione.

Art. 13

Acquisto e commissione d'opere d'arte

¹Nell'acquistare e commissionare opere d'arte giusta l'art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.

²Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d'opere d'arte da definire con criteri di proporzionalità.

Capitolo quarto - Norme diverse e finali

Art. 14

Principi procedurali

¹Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.

²I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l'oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.

³Il regolamento d'applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO, l'obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

Art. 15

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

Art. 16

Entrata in vigore

¹Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica di leggi e abrogazioni

I.

La legge sul cinema del 9 novembre 2005 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

²In particolare esso può:
(...)

Art. 3 cpv. 2

²In particolare esso può:
(...)

Art. 4

Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un'imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.

Art. 6

La direzione dell'impresa di proiezione risponde del mancato rispetto da parte degli spettatori dei requisiti d'età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l'età.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1

¹Il ricavo dell'imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia.

III.

Il decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l'incremento del patrimonio artistico del Cantone del 7 ottobre 1974 è abrogato.